

Aspettativa per motivi familiari e di studio .

L'aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall'art. 69 del Dpr 3/57, è stata estesa anche per motivi di studio e di ricerca, tra i quali rientrano tutti i miglioramenti della preparazione professionale del lavoratore, anche (e non solo) in relazione all'attività scolastica (CM 301/96).

Chi può usufruire dell'aspettativa

- a) Il personale con contratto a tempo indeterminato;
- b) gli insegnanti di religione di cui all'art. 3, comma 6, del Dpr 399/88;
- c) il personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo determinato dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato che si trovi al secondo anno di servizio continuativo.

Retribuzione e validità

Il periodo in aspettativa non è retribuito e non vale per l'anzianità di carriera.

Durata massima dell'aspettativa

Il periodo massimo di un'aspettativa è un anno (art. 69. 4 Dpr 3/57). La durata dipende da una serie di fattori:

- a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (almeno 6 mesi e 1 giorno) (art.70.1 Dpr 3/57);
- c) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art.70.2 Dpr 3/57);
- d) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art.70.3 Dpr 3/57).

Come si chiede l'aspettativa

L'interessato deve presentare la domanda al dirigente scolastico (si veda il modello pubblicato più avanti) motivandola e documentando i motivi.

Entro 30 giorni (art. 69 Dpr 3/57) il dirigente scolastico può accoglierla o, se vi sono motivi di servizio, differire l'inizio, diminuire la durata, rifiutarla. In questi casi le motivazioni devono essere scritte (artt.2 e 3 legge 241/90).

Esempi di situazioni che si possono verificare

Un docente chiede l'aspettativa dal 1° giugno: il dirigente scolastico potrebbe spostarne l'inizio al termine degli scrutini o degli esami in cui è impegnato il docente.

Un docente chiede diversi periodi brevi di aspettativa intervallati da una settimana: il dirigente scolastico potrebbe autorizzarli a condizione che l'assenza sia continua, senza brevi riprese di servizio, per garantire agli alunni la continuità didattica del supplente.

Un responsabile amministrativo chiede un periodo di aspettativa durante la predisposizione del bilancio consuntivo: il dirigente scolastico potrebbe differirlo al termine delle operazioni.

L'aspettativa può essere revocata per motivi di servizio.

Riscatto dei periodi di aspettativa

Ai sensi dell'art. 5 del DL.vo n. 564 del 16.9.96 i periodi di aspettativa familiari successivi al 31.12.96, fino ad un massimo di 3 anni, sono riscattabili, ai fini pensionistici.

Norme di riferimento

Art. 24 CCNL 4.8.95

Art. 41 CCNL 26.6.99

Artt.69 70 71 Dpr 3/57

Art. 5 DL.vo 564/96